

SED LEX

Dossier anno 3 n. 3-2013

La separazione e il divorzio internazionale

Premessa: la coppia internazionale	2
Qual è il giudice competente e il diritto applicabile nella separazione e nel divorzio internazionale?	3
La competenza giurisdizionale: Il Regolamento UE n. 2201/2003-.....	3
Applicabilità del Regolamento UE 2201/2003 alle coppie di fatto	6
La competenza giurisdizionale secondo la Legge 218/95	7
Il riconoscimento delle sentenze straniere di separazione e divorzio, secondo la L. 218/1995-	8
Il riconoscimento della sentenza di divorzio pronunciata all'estero, senza il previo periodo di separazione dei coniugi-	9
Il diritto applicabile	10
La Legge 218/95.....	10
Il Regolamento UE 1259/2010-.....	10
Regolamentazione dei rapporti genitoriali-	13
La competenza giurisdizionale e la legge applicabile per i provvedimenti relativi alle obbligazioni alimentari.....	15

Il dossier è aggiornato a marzo 2013

Dossier SED Lex – anno 3, n.3 marzo 2013

©Editore Zadig via Ampère 59, 20131 Milano
www.zadig.it - e-mail: segreteria@zadig.it
tel.: 02 7526131 fax: 02 76113040

Direttore: Roberto Satolli
Redazione: Nicoletta Scarpa
Autore dossier: Fabiola Mentasti

1. Premessa: la coppia internazionale

Nel diritto di famiglia, oggi, si pone il problema di stabilire il diritto applicabile nonché la giurisdizione in tema di separazione e divorzio delle coppie internazionali la cui nascita è diretta conseguenza della sempre maggiore mobilità dei cittadini comunitari ed extracomunitari all'interno dello spazio dell'Unione Europea. La questione, infatti, si pone in relazione a quelle coppie con nazionalità comune o di nazionalità diversa che per motivi di lavoro o altro si trasferiscono in un uno Stato membro o anche terzo, diverso da quello dove hanno contratto matrimonio.

Il Libro verde del 14 marzo 2005 della Commissione Europea (trattasi di un documento di riflessione su uno specifico tema politico che, spesso, rappresenta il primo passo per eventuali successivi sviluppi legislativi), con riguardo alla legge applicabile e competenza giurisdizionale in tema di divorzio, ha evidenziato come marito e moglie possano trovarsi, per ipotesi, a non sapere in anticipo quale legge nazionale potrà essere applicata nel loro caso. Ciò accade soprattutto a causa delle notevoli differenze esistenti tra i sistemi di diritto internazionale privato dei vari Stati e alla difficoltà di tali disposizioni: basti pensare che vi sono norme di conflitto che – come nel caso dell'Italia, ex art. 31 L. 218/1995 – si rifanno ai criteri della residenza e della cittadinanza per stabilire la connessione più stretta tra i coniugi e la legge applicabile; altre – è il caso dei Paesi nordici, Regno Unito e Irlanda – che utilizzano il criterio della *lex fori*.¹

Sul piano sostanziale vi è poi l'ulteriore difficoltà data dalle diversità, tra le varie legislazioni, in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale: vi sono alcuni ordinamenti che non conoscono l'istituto della separazione personale dei coniugi (per esempio, quello austriaco e finlandese) altri invece come quello maltese e marocchino non contemplano il divorzio; così come vi è differenza in merito alle cause di scioglimento, all'efficacia e ai tempi necessari per addivenire alla cessazione del matrimonio.

2. Qual è il giudice competente e il diritto applicabile nella separazione e nel divorzio internazionale?-

Nei procedimenti di separazione e divorzio tra coppie internazionali si deve prima individuare il giudice competente, secondo i criteri dettati dall'art. 3 del Regolamento Ue n. 2201/2003, e poi la legge da applicare al caso, da determinare, oggi, secondo le norme di conflitto del diritto internazionale privato dello Stato davanti alla cui autorità giurisdizionale è stato promosso il giudizio - la Legge 31 maggio 1995 n. 218, nel caso dell'ordinamento italiano -, e dal 21 giugno 2012 secondo i criteri indicati nel Regolamento Ue n. 1259/2010.

Poiché nel procedimento di separazione e divorzio sorge spesso l'esigenza di assumere anche provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli e del coniuge, si deve tenere presente che per questi provvedimenti accessori occorre fare riferimento, per determinare il giudice competente e la legge applicabile, ai criteri indicati nei Regolamenti che trattano specificamente dette materie.

Si potrebbe di conseguenza verificare l'esigenza di adire giudici di Paesi diversi per ottenere non solo una pronuncia di separazione o divorzio ma anche l'emissione di un provvedimento su condizioni accessorie, e/o di applicare leggi diverse a seconda della materia da regolamentare.

La competenza giurisdizionale: Il Regolamento UE n. 2201/2003-

In seno alla Comunità Europea sono state elaborate una serie di disposizioni per unificare le disposizioni sui conflitti di competenza in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori, semplificando nello stesso tempo le formalità per riconoscimento un rapido e automatico delle decisioni e per la loro esecuzione.

Inizialmente, tali disposizioni dovevano formare oggetto di una Convenzione (c.d. Bruxelles II, a integrazione della Convenzione di Bruxelles del 1968, divenuta in seguito il Regolamento CE 44/2001), successivamente sono state trasfuse nel Regolamento 1347/2000, entrato in vigore il 1 marzo 2001.

Il predetto regolamento è stato abrogato e sostituito dal Regolamento n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, in vigore dal 1 marzo 2005 in tutti i Paesi Ue, eccezione fatta per la Danimarca.

Il regolamento 2201/2003 si distingue dal precedente perché estende la disciplina della giurisdizione alla responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, il diritto di visita, la tutela, la curatela, la collocazione del minore in famiglia o istituto, il trasferimento illecito e il mancato rientro del minore, con la duplice finalità, da un lato, di tenere conto della Convenzione sulla potestà genitoriale e le misure di protezione di minori elaborata dalla Convenzione dell'Aja del 1996, e, dall'altro, di facilitare il lavoro dei giudici dotandoli di un unico strumento che consenta loro di decidere anche su questioni corollari a quella matrimoniale. Come espressamente dice il Considerando n.8: "il presente regolamento non dovrebbe riguardare questioni quali le cause del divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali".

a) La tassatività e l'esclusività della competenza giurisdizionale in materia matrimoniale

Le norme di cui al provvedimento normativo in esame sulla competenza giurisdizionale hanno carattere esclusivo e tassativo (art. 6), sotto un duplice profilo:

- - non sono derogabili dalla volontà né espressa, né tacita delle parti le quali, dunque, non potranno scegliere un giudice diverso da quello individuato dai criteri di cui all'art. 3 Regolamento UE 2201/2003, ovvero in via residuale dall'art. 7;
- trattandosi di una disciplina regolamentare, questa prevale su quella interna di ciascuno Stato membro di contenuto differente, nonché sulle convenzioni internazionali concluse dagli Stati dell'Unione, tra di loro o con Stati terzi. L'applicazione diretta e immediata dei regolamenti Ue in tutti gli Stati membri comporta due conseguenze principali: tutti possono avvalersi delle disposizioni del regolamento e invocarle direttamente dinanzi al giudice che deve applicarle; i regolamenti si applicano allo stesso modo in tutta l'Unione e ciò facilita ovviamente la pronuncia di una sentenza nelle controversie tra cittadini residenti in Paesi diversi.²

La Corte di Cassazione italiana, nel recepire questi principi, ha affermato che il giudice nazionale deve applicare il diritto interno interpretandolo alla luce della normativa europea, onde garantirne la piena effettività (Cass., S.U., 17 novembre 2008, n. 27310).

b) Come si determina la competenza del giudice

È competente, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Ue n. 2201/2003, a pronunciare una sentenza di separazione personale, o di divorzio, o di annullamento del matrimonio, di una coppia internazionale, il giudice dello Stato membro:

1) nel cui territorio si trova:

la residenza abituale di uno dei coniugi in caso di domanda congiunta;

* oppure, se la domanda non è congiunta:

- la residenza abituale dei coniugi, o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, la residenza abituale del convenuto, o la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, oppure se vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda, se è cittadino dello stesso Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio "domicile";

2) di cui i due coniugi sono cittadini o del "domicile" di entrambi i coniugi.

L'art. 7 del Regolamento Ue 2201/2003 prevede anche una competenza residuale, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento stesso, disponendo che in tal caso la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

Inoltre, il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore contro un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro o che, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, non ha il proprio "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri. Il giudice dello Stato membro che è stato investito di una controversia ha l'obbligo di verificare la sussistenza della propria competenza, e qualora non risulti competente secondo i criteri dettati dal Regolamento n. 2201/2003, deve, ai sensi dell'art. 17 del medesimo, dichiarare d'ufficio la propria incompetenza.

Il Regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Paesi che non sono membri dell'Unione europea, purché abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto Regolamento, criteri che, secondo il Considerando n. 12 del Regolamento n. 1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra il soggetto interessato e lo Stato membro che esercita la competenza.

c) La nozione di "residenza abituale"

La nozione di residenza abituale di cui all'art 3 del Regolamento UE 2201/2003 è stata delineata dalla Corte di Giustizia che ha preliminarmente sottolineato che le nozioni impiegate nel Regolamento devono essere interpretate autonomamente, senza fare riferimento al diritto nazionale, al fine di assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi delle disposizioni sulla competenza e di evitare conflitti di competenza.

Nelle sentenze 2 aprile 2009 (procedimento C-523/07) e 22 dicembre 2010 (procedimento C-497/10) la Corte di Giustizia Ue ha affermato che per individuare la residenza abituale si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro di una persona o di una famiglia.³

Di recente, le Sezioni Unite civili della Suprema Corte, nella sentenza n. 15328 del 25 giugno 2010, hanno messo in luce che il concetto di residenza abituale deve essere inteso quale il luogo in cui il soggetto ha fissato, con carattere di stabilità, il centro permanente e abituale dei propri interessi.

La residenza non deve essere pertanto intesa in senso meramente formale quale il luogo anagrafico, quanto piuttosto quale residenza effettiva, ovvero il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa al momento della proposizione della domanda giudiziale.

d) Litispendenza internazionale

La litispendenza è un'ipotesi frequente nelle separazioni e nei divorzi di coppie internazionali: capita, infatti, che i coniugi presentino contemporaneamente una domanda di separazione avanti a due tribunali di due Stati diversi, perché vi è l'interesse di uno dei coniugi ad adire il giudice di uno Stato membro che ritiene possa essergli più favorevole.

L'art. 19, paragrafo 1, del Regolamento n. 2201/2003 disciplina questi casi di litispendenza, prevedendo che qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi, e tra le stesse parti, siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, il giudice successiva-

mente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza da parte del giudice preventivamente adito.

Ciò non significa che il giudice adito per primo sia per tale motivo competente in merito alla causa da decidere, ma semplicemente che solo il giudice adito per primo può decidere sulla competenza.

Conseguentemente, quando un'autorità giudiziaria è stata adita ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento e si è dichiarata competente, i giudici di altri Stati membri non sono più competenti e devono respingere qualunque domanda successiva. Inoltre, poiché l'art. 21 del Regolamento n. 2201/2003 prevede l'automaticità del riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale emesse in uno Stato membro, con il conseguente divieto di ricorrere a un procedimento ulteriore, non è neppure possibile per un giudice di altro Stato membro riesaminare la fattispecie sotto il profilo sia giurisdizionale (competenza del giudice che ha emesso la decisione) che del merito (in tal senso si veda Trib. Roma 24 gennaio 2007, n. 1437; Trib. Bari 21 settembre 2007, n. 2163).

Nel caso di coniugi aventi una doppia cittadinanza (di Paesi Ue), il coniuge che per primo promuove il giudizio ha il diritto di scegliere fra le autorità giurisdizionali dei due Stati membri, che sarebbero entrambi competenti, e il giudice per primo adito applicherà la legge, secondo le norme del diritto internazionale privato dello Stato adito.³

e) Domande riconvenzionali

Il giudice competente a conoscere della domanda principale è anche competente a conoscere di eventuali domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, purché rientrino nel campo di applicazione del regolamento (articolo 4).

Allo stesso modo ai sensi dell'articolo successivo il giudice di uno Stato membro che ha emesso una decisione di separazione personale è competente per convertirla in una decisione di divorzio quando ciò è previsto dalle leggi dello Stato. La disposizione non trova applicazione nel nostro ordinamento secondo il quale lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili può essere pronunciato solo se è stata definita con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi (Cc, articolo 151), ovvero è stata omologata la separazione consensuale (Cc, articolo 158, e articolo 3, comma 2, della legge 898/1970).⁴

f) Il riconoscimento automatico delle decisioni in materia matrimoniale

L'automaticità (art. 21) si fonda sul principio della reciproca fiducia e impone il duplice divieto del riesame, sia della competenza del giudice che ha emesso la decisione, sia del merito di quest'ultima.

Al provvedimento di separazione, divorzio o annullamento sono attribuiti, in virtù del riconoscimento, i medesimi effetti che esso ha determinato nell'ordinamento di origine.

La decisione - decreto, sentenza, ordinanza, nonché gli atti di natura amministrativa - di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento di matrimonio proveniente da uno Stato membro cui il Regolamento è applicabile è suscettibile di riconoscimento. Le decisioni in materia matrimoniale possono incidere sul rapporto di coniugio, determinando lo stato di separazione tra i coniugi ovvero lo scioglimento del matrimonio o il suo annullamento.⁵

Va sottolineato che ai fini del riconoscimento, a differenza della Legge 218/95, il Regolamento in esame non richiede che la sentenza sia definitiva, ossia passata in giudicato; l'art. 27 comma 1 del Regolamento UE 2201/2003 conferisce al giudice cui è richiesto il riconoscimento, la facoltà di sospendere il procedimento, se la decisione è stata impugnata nello Stato di origine con un mezzo di impugnazione ordinario.⁶

In ogni caso, poiché il riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale è automatico, il coniuge interessato a fare valere la decisione, deve esibire all'ufficiale di stato civile copia della stessa "che presenti le condizioni di autenticità prescritte" (articolo 37), nonché un certificato (redatto ai sensi dell'articolo 39 su un modulo allegato) da cui risulti il requisito della non impugnabilità della decisione stessa, se è stata resa in contumacia e la data da cui decorrono gli effetti giuridici nello Stato membro in cui è stata pronunciata.

Per l'Italia l'ufficiale di stato civile provvederà alle necessarie trascrizioni, se ovviamente ne ritiene sussistenti i presupposti, ai sensi delle disposizioni di cui al Dpr 3 novembre 2000 n. 396.⁴

L'art. 21 del Regolamento 2201/2003, però, sancisce il riconoscimento automatico delle sole decisioni pronunciate in uno Stato membro. Per quanto concerne le sentenze di separazione e divorzio provenienti da uno Stato extracomunitario, va segnalato che se queste sono anteriori e soddisfano le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto, le pronunce di uno Stato terzo possono ostacolare l'efficacia di quelle rese in Stati membri (articolo 22, lettera d).⁷

3. Applicabilità del Regolamento UE 2201/2003 alle coppie di fatto

Nell'ultimo ventennio si è avuta la diffusione di varie forme di convivenza che in Italia non hanno ancora trovato una compiuta regolamentazione.

Diverso è il discorso per gli altri Paesi europei: Svezia, Danimarca e Francia riconoscono le unioni registrate tra persone di sesso diverso e dello stesso sesso; Olanda, Belgio e Spagna riconoscono il matrimonio delle coppie omosessuali.

E', tuttavia, da escludere l'applicabilità del Regolamento UE 2201/2003 alle unioni di fatto.

Questo perché la Corte di Giustizia ha più volte definito l'istituto del matrimonio come un'unione tra due persone di sesso diverso.

Nella sentenza del 31 maggio 2001 (cause C-122 e C-125/99, Regno di Svezia contro Consiglio Ue), la Corte di Giustizia aveva stabilito che nell'attribuire l'assegno di famiglia ai propri dipendenti coniugati, lo statuto del personale si riferisce al concetto di matrimonio che, secondo la definizione accolta comunemente negli Stati membri, designa una unione tra due persone di sesso diverso. La Corte di giustizia ha inoltre precisato che la mancata concessione di un simile beneficio al dipendente parte di un'unione stabile registrata in Svezia tra due persone di sesso identico non determina alcuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, l'equiparazione riconosciuta dalle leggi nazionali non rileva nell'ordinamento comunitario.

4. La competenza giurisdizionale secondo la Legge 218/95

L'art. 32 della Legge 218/1995, intitolata "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato", sulla giurisdizione in materia di divorzio stabilisce che:

"In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi stabiliti dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia".

La norma in questione estende notevolmente la portata della giurisdizione italiana. Come stabilito, infatti, dal Tribunale di Roma, nella sentenza n. 9235 del 6 maggio 2008: "La domanda di separazione personale, quando nessuno dei coniugi sia cittadino italiano e il matrimonio non sia stato celebrato in Italia, è devoluta alla cognizione del giudice italiano, nella disciplina dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218, in relazione al successivo art. 32, non solo se il convenuto sia residente o domiciliato in Italia (primo comma), ma, in difetto di tale situazione, anche se la parte attrice abbia residenza (anche di fatto) in Italia, tenendosi conto che l'ultima parte del secondo comma di detto art. 3, rendendo operanti ai fini della giurisdizione pure i criteri stabiliti per la competenza territoriale, con riguardo alle controversie non soggette alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804), comporta l'applicabilità dell'art. 18, secondo comma, c.p.c., sul foro della residenza dell'attore, ove il convenuto non abbia residenza o domicilio in Italia (cfr. SEZ. U, Ordinanza n. 1994 del 03 febbraio 2004)".

Inoltre, come stabilito dal Tribunale di Bari, I Sezione Civile, nella sentenza del 15 marzo 2007: "Sussiste la giurisdizione italiana ex articolo 32 della legge 218/1995, in materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio sia stato celebrato in Italia, sussiste altresì ex articolo 31 stessa legge, nel caso in cui la legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione fosse quella italiana. È competente a conoscere della domanda qualsiasi tribunale della Repubblica, qualora il coniuge ricorrente sia residente all'estero e il coniuge convenuto sia anch'egli residente all'estero o risulti irreperibile. Il termine di ininterrotta separazione dei coniugi, ai fini della proponibilità della domanda di divorzio, decorre dal giorno della comparizione delle parti innanzi al presidente del tribunale nel procedimento di separazione, anche nel caso in cui, questo, si sia in seguito estinto".

5. Il riconoscimento delle sentenze straniere di separazione e divorzio, secondo la L. 218/1995-

L'art. 65 della L. 218/1995 disciplina l'ipotesi specifica del riconoscimento delle sentenze straniere in materia di famiglia:

hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

Peraltro, la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10378 del 28 maggio 2004, ha precisato che: "il nuovo complesso della disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere in Italia, così come configurato dalla legge di riforma del sistema italiano di diritto privato italiano n. 218 del 1995, non ha delineato un trattamento esclusivo e differenziato delle controversie in tema di rapporti di famiglia riconducendole obbligatoriamente nell'ambito operativo della disciplina di cui all'art. 65 (e perciò anche dei suoi presupposti), ma ha descritto, con l'art. 64, un meccanismo di riconoscimento di ordine generale (riservato in sé alle sole sentenze), valido per tutti tipi di controversie, ivi comprese perciò anche quelle in tema di rapporti di famiglia e presupponente il concorso di tutta una serie di requisiti descritti nelle lettere da a) a g) di questa ultima disposizione normativa; rispetto a un tale modello operativo di ordine generale, la legge ha affidato poi all'art. 65 la predisposizione di un meccanismo complementare più agile di riconoscimento - allargato, di per sé e questa volta, alla più generale categoria dei provvedimenti - riservato all'esclusivo ambito delle materie della capacità delle persone, dei rapporti di famiglia o dei diritti della personalità - il quale, nel richiedere il concorso dei soli presupposti della non contrarietà all'ordine pubblico e dell'avvenuto rispetto dei diritti essenziali della difesa, esige tuttavia il requisito aggiuntivo per cui i provvedimenti in questione siano stati assunti dalle autorità dello Stato la cui legge sia quella richiamata dalle norme di conflitto".

Sulla base di queste premesse, con sentenza del 5 novembre 2010 n. 221, il Tribunale Civile di Belluno ha dichiarato l'inammissibilità di una domanda di separazione giudiziale e ha, invece, riconosciuto una sentenza ucraina di divorzio, - così come richiesto dal resistente del giudizio -, la cui efficacia era, tuttavia, contestata dalla ricorrente a causa della contrarietà all'ordine pubblico italiano, cui la sentenza avrebbe dato luogo, perché priva di statuizioni riguardanti l'affidamento dei figli e il mantenimento del coniuge economicamente debole e perché pronunciata senza una precedente sentenza di separazione.

6. Il riconoscimento della sentenza di divorzio pronunciata all'estero, senza il previo periodo di separazione dei coniugi-

La Corte di Cassazione, I Sezione Civile, nella sentenza del 25 luglio 2006 n. 16978, ha statuito che: “In tema di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio, la circostanza che il diritto straniero (nella specie, il diritto di uno Stato degli USA) preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi e il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell'ordine pubblico, richiesto dall'art. 64 comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi.”

7. Il diritto applicabile

La Legge 218/95

Una volta individuato il giudice competente, in base ai criteri di cui al regolamento UE 2201/2003, a decidere della separazione ovvero del divorzio, va determinata la legge applicabile sul piano sostanziale.

La legge 218/1995 stabilisce quali leggi, italiana o straniera, debbano essere applicate a quei casi che abbiano un profilo internazionalprivatistico.

In tema di separazione e divorzio, l'art. 31 della Legge 218/95 dispone:

La separazione e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

Il Legislatore italiano, dunque, ha adottato quale criterio di collegamento principale, per l'individuazione della legge applicabile, quello della nazionalità comune ai due coniugi; nel caso i due avessero nazionalità diverse, opera il criterio della prevalente localizzazione della vita matrimoniale.

La I Sezione Civile della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7599 del 4 aprile 2011 ha precisato che il criterio di collegamento della vita matrimoniale : "(...) va inteso in senso dinamico, come centro principale degli interessi e degli affetti dei coniugi, il quale spesso, ma non necessariamente, coincide con la residenza familiare, potendo i componenti della famiglia anche avere residenze diverse; pertanto, ancorché per lungo tempo la vita matrimoniale sia stata localizzata in uno Stato, qualora successivamente, ed anche se da un breve lasso di tempo, si verifichi un mutamento, è alla nuova localizzazione che il giudice deve fare riferimento, rilevando il concreto atteggiarsi dei rapporti familiari al momento della presentazione della domanda."

In via sussidiaria, opera il criterio della *lex fori*, ossia della legge italiana, laddove la separazione o il divorzio sia invocata dallo straniero il cui ordinamento di origine non prevede la possibilità di sciogliere il vincolo matrimoniale. La ratio della disposizione è, quindi, quella di proteggere il "diritto al divorzio", spettante anche a chi non abbia alcun legame con la legge italiana.

Il Regolamento UE 1259/2010-

Il Libro verde del 14 marzo 2005 della Commissione Europea ha evidenziato le difficoltà, riscontrate all'interno dei Paesi dell'Unione, nel regolare situazioni familiari che presentano un alto tasso di complessità in relazione all'individuazione della legge applicabile e alle diverse scelte seguite negli ordinamenti nazionali.

Dal momento, però, che non tutti gli Stati membri erano favorevoli all'adozione di una disciplina sostanziale comune, piegandosi, così, alla volontà dell'Unione Europea, si è fatto ricorso al meccanismo della cooperazione rafforzata, ex art. 329, paragrafo 1, del Trattato di Lisbona, sul funzionamento dell'Unione europea, arrivando all'adozione del Regolamento del Consiglio del 20 dicembre 2010 n. 1259, relativo alla legge applicabile in materia di divorzio e separazione personale.

Di conseguenza, il regolamento in questione prenderà avvio il 21 giugno 2012 nei seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Ungheria – non hanno, invece, aderito alla cooperazione rafforzata: Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Grecia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Svezia -. (8)

a) Finalità e ambito di applicazione del Regolamento 1259/2010

Attraverso l'armonizzazione delle norme di conflitto, il regolamento in questione persegue una duplice finalità. La prima, di portata generale ed esplicitata al punto 1) dei "considerando", è legata alle finalità stesse dell'Unione, quali già enunciate nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea: contribuire, attraverso l'adozione di "misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali", alla creazione di uno "spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone".

La seconda finalità, di carattere più specifico, è affermata al punto 9) dei "considerando": istituire un quadro giuridico chiaro e completo in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti e, in pari tempo, garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, così da "impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il di-

divorzio prima dell'altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi”.

È evidente la volontà di censurare il fenomeno del c.d. forum shopping – proprio del diritto privato internazionale-, per cui un soggetto sceglie un foro, tra le varie giurisdizioni disponibili, non già perché il più appropriato a giudicare una controversia, ma perché le norme sul conflitto di leggi che questo tribunale utilizzerà porteranno a una applicazione della legge a lui più favorevole (peraltro, in tema di separazione e divorzio, di tale fenomeno se n'è occupata ampiamente la stampa nazionale degli ultimi tempi).

Il Regolamento n. 1259/2010 si applica alla separazione e al divorzio, ma non all'annullamento del matrimonio, e neppure alla regolamentazione delle questioni relative agli effetti patrimoniali del matrimonio, alla responsabilità genitoriale e alle obbligazioni alimentari, che anche dopo l'avvio dell'applicazione del Regolamento continueranno a far riferimento per la legge applicabile alle norme di conflitto vigenti nello Stato membro interessato.

b) L'utilizzo della volontà come criterio di collegamento principale

L'articolo 5 attribuisce dunque ai coniugi la facoltà di designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, purché si tratti di una delle seguenti leggi:

- a) quella dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
- b) quella dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo;
- c) quella dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo;
- d) quella del foro, e cioè la legge del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria scelta dalle parti.

Lo stesso articolo 5 precisa che tale accordo debba, in linea generale, esser concluso “al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”; e tuttavia, è ammesso che i coniugi possano designare la legge applicabile anche quando il procedimento sia già stato incardinato, ma solo se ciò sia consentito dalla legge del foro (quella, cioè, del giudice già adito).

c) Universalità e validità dell'accordo delle parti sulla legge applicabile, ex art 5 Reg. UE 1259/2010

L'articolo 4 del Regolamento statuisce il carattere universale della scelta operata dai coniugi: la legge designata, infatti, si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

La legge applicabile al divorzio e alla separazione personale è dunque da intendersi non solo quella di uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata, ma anche quella “di uno Stato membro non partecipante (alla cooperazione rafforzata) o la legge di uno Stato non membro dell'Unione europea”.

Circa l'esistenza e la validità dell'accordo avente a oggetto la scelta della legge applicabile, l'articolo 6 del regolamento n. 1259 statuisce che l'una e l'altra “si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se l'accordo o la disposizione fossero validi”.

Ciò significa che occorre, innanzitutto, aver riguardo alla legge statale che le parti hanno designato e poi ricercare in quella stessa legge i requisiti perché la convenzione de qua possa ritenersi valida (si pensi alla disciplina dettata dalla legislazione italiana in materia di errore, violenza e dolo).

L'aspetto della validità formale dell'accordo è regolato dall'articolo 7, che prescrive le seguenti regole:

- il minimum imprescindibile è costituito dall'atto scritto, nel cui concetto è annoverata qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole dell'accordo;
- se la legge dello Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata, in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo, prevede requisiti di forma supplementari per tali accordi (per esempio: il ricorso all'atto pubblico e/o alla presenza di testimoni), si applicano tali requisiti;
- se, nel momento in cui è concluso l'accordo, la residenza abituale dei coniugi si trova in differenti Stati membri partecipanti, e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti, l'accordo è formalmente valido se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati (e dunque anche se la scelta cada sulla legge che preveda requisiti formali meno rigorosi dell'altra);
- infine, se, nel momento in cui è concluso l'accordo, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata, e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per questo tipo di accordo, si applicano tali requisiti.

d) I criteri di collegamento previsti in via sussidiaria:

L'articolo 8 del regolamento detta le regole per l'individuazione della legge allorché le parti non abbiano effettuato alcuna scelta; tale legge è quella dello Stato:

- della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
- in mancanza: dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
- in mancanza: di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
- in mancanza: in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

e) Il contrasto con l'ordine pubblico

Per l'articolo 12 del regolamento, l'applicazione di una norma della legge designata in virtù di quello stesso regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Al riguardo, premesso che tale ordine si individua nelle norme di tutela di diritti fondamentali dell'uomo o in valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale, la Corte di cassazione, nella sentenza n. 10378 del 2004, ha ritenuto che non costituisca violazione di tale ordine la previsione, contenuta in altro ordinamento, dello scioglimento del matrimonio "con procedure e per ragioni e situazioni non identiche a quelle contemplate dalla legge italiana", purché l'accertamento dell'irrimediabile disfacimento della comunione familiare sia "condotto nel rispetto dei diritti di difesa delle parti, e sulla base di prove non evidenzianti dolo o collusione delle parti".

La Corte d'appello di Torino, nella sentenza 9 marzo 2006, a sua volta, ha ritenuto contrario al nostro ordine pubblico interno il ripudio-divorzio ammesso in un Paese straniero in cui vige il diritto musulmano, e ciò (fra l'altro) perché il ricorso a tale istituto, essendo consentito solo al marito, viola il principio della parità dei sessi, discrimina i coniugi e dunque contravviene palesemente al principio di parità e solidarietà coniugale.⁹

8. Regolamentazione dei rapporti genitoriali-

Nel corso dei procedimenti per separazione e divorzio viene in rilievo il problema di regolamentare i rapporti tra i genitori, in relazione all'affidamento dei figli, al loro collocamento presso un genitore e alle modalità di frequentazione del genitore non collocatario.

a) La competenza giurisdizionale: il Regolamento 2201/2003

Nel caso in cui i genitori risiedano in Paesi diversi, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2201/2003, in tema di responsabilità genitoriale.

Ai sensi dell'art. 8 Regolamento 2201/2003, le regole di competenza si informano all'interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza.

La competenza giurisdizionale appartiene innanzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente. Salvo eccezioni, al trasferimento della residenza abituale del minore da uno Stato membro all'altro, anche la competenza giurisdizionale passa ai giudici dello Stato membro di nuova residenza, facendo salvo però il principio della *perpetuatio fori*. Nel regolamento manca una definizione autonoma di residenza abituale. Per accertare la sussistenza della residenza abituale del minore nel proprio Stato, il giudice adito deve condurre un'indagine di fatto, avendo riguardo al centro effettivo della vita del minore, considerando molteplici fattori di indole individuale, sociale e familiare e non limitandosi a una valutazione del solo elemento temporale di permanenza del minore in un dato luogo.

Il criterio di base della residenza abituale viene attenuato qualora si verifichi un cambiamento di residenza lecito (articolo 9) o illecito (articolo 10) ovvero in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale (articolo 12).

L'articolo 9, in caso di trasferimento lecito della residenza (abituale) di un minore da uno Stato membro all'altro, assegna ai giudici del precedente Stato di residenza abituale, entro tre mesi dal trasferimento del minore, una competenza limitata alla modifica di una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento, a condizione che il titolare del diritto di visita in base alla predetta decisione continui a risiedere abitualmente nello Stato in questione (paragrafo 1). L'interessato può così fare adeguare la decisione sul proprio diritto di visita al recente cambio di residenza del minore dal giudice che meglio conosce la situazione e senza la necessità di adire il giudice di un altro Stato membro. L'ultrattività della competenza in parola non opera se il suddetto titolare del diritto di visita abbia accettato la competenza dei giudici del nuovo Stato di residenza abituale del minore partecipando ai procedimenti dinanzi a essi senza contestarla (paragrafo 2).

In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, ex art. 10 Regolamento 2201/2003, la competenza spetta al giudice dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e:

- a) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro;
- b) se il minore ha soggiornato in quell'altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una delle condizioni previste all'articolo 10 del regolamento.

L'articolo 12 disciplina l'ipotesi della proroga di competenza, stabilendo che l'accordo delle parti interessate può valere ad assegnare la competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale ai giudici di uno Stato diverso da quello della residenza abituale del minore in due distinte ipotesi.

In primo luogo, per le domande sulla responsabilità genitoriale sussiste la competenza dei giudici dello Stato membro in cui venga esercitata, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento stesso, la competenza sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio collegate alle prime se almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio e tale competenza sia stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui i giudici sono aditi e sia conforme all'interesse superiore del minore.

Tale competenza sussiste tanto nel caso in cui il minore sia figlio di entrambi i coniugi quanto di uno solo di questi. Essa cessa al passaggio in giudicato della decisione sul vincolo matrimoniale ovvero, se successivo, al passaggio in giudicato della decisione sulla responsabilità genitoriale o quando uno dei due procedimenti sia terminato per un'altra ragione.

In secondo luogo sussiste la giurisdizione dei giudici di uno Stato membro con cui il minore abbia un legame sostanziale (in particolare perché tale Stato è quello di residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale, ovvero lo Stato di cui il minore è cittadino) sempre a condizione che tale competenza sia stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento e sia conforme all'interesse superiore del minore. Si presume che la competenza in questione sia conforme all'interesse superiore del minore quando questi abbia la residenza abituale in un terzo Stato che non sia parte della Convenzione dell'Aja del 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori e in particolare quando nel paese terzo interessato un procedimento si riveli impossibile.

L'articolo 13, invece, statuisce la competenza dello Stato membro in cui si trova il minore, quando non sia possibile stabilire la sua residenza abituale né fare operare l'articolo 12 sulla proroga di competenza. Il criterio di competenza in parola opera anche rispetto ai minori rifugiati o sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei loro Paesi.

Infine, l'art. 15 del Regolamento 2201/2003 prevede, in via eccezionale, che il giudice dello Stato membro competente nel merito, se ritiene che il giudice di un altro Stato membro abbia un legame particolare con il minore e risulti pertanto più adatto a trattare il caso o una sua parte specifica può interrompere l'esame dello stesso e invitare le parti a presentare domanda al giudice dell'altro Stato membro, fissando un termine entro cui quest'ultimo deve essere adito, ovvero può chiedere direttamente al giudice dell'altro Stato membro di assumere la competenza (paragrafo 1). Il paragrafo 1 si applica su richiesta di una parte; su iniziativa della stessa autorità giudiziaria investita della causa; su iniziativa dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare. Nelle due ultime ipotesi è necessario che almeno una delle parti accetti il trasferimento della causa.

Il legame particolare con un dato Stato membro deriva da una delle seguenti circostanze:

- tale Stato è divenuto la residenza abituale del minore dopo che il giudice competente a conoscere nel merito è stato adito;
- il minore in precedenza risiedeva abitualmente in questo Stato;
- il minore è cittadino di tale Stato;
- tale Stato è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale;
- la causa riguarda misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione di beni di questo che si trovano in tale Stato.

La causa resta incardinata in capo al giudice precedentemente adito se le parti non adiscono nel termine indicato il giudice dell'altro Stato membro (paragrafo 4), o se quest'ultimo giudice non accetta la competenza entro 6 settimane dal momento in cui è stato adito. Se tali condizioni sono soddisfatte, il giudice precedentemente adito declina la propria competenza (paragrafo 5). È però necessario che tanto il giudice di provenienza, quanto quello a cui il caso viene trasferito siano concordi nel ritenere il trasferimento della causa rispondente all'interesse superiore del minore.¹⁰

b) competenza giurisdizionale in via residuale

Nell'impossibilità di determinare la competenza di un giudice di uno Stato membro, in base ai criteri sopra richiamati, l'art. 14 del Regolamento 2201/2003 prevede, in via residuale, che la competenza in materia di responsabilità genitoriale è determinata in ciascuno Stato membro in base alla normativa nazionale.

Per quanto concerne il nostro ordinamento, l'art. 37 della L. 218/1995 stabilisce che in materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.

c) Il diritto applicabile alla regolamentazione nei rapporti genitoriali

Come per la separazione e il divorzio, la legge applicabile alla regolamentazione dei rapporti genitoriali viene individuata in base ai criteri di collegamento previsti dalla Legge 218/1995.

L'art. 36 della predetta legge stabilisce che i rapporti personali e patrimoniali tra figli, compresa la potestà dei genitori, vadano regolati dalla legge nazionale del figlio.

Il criterio di collegamento scelto dal legislatore tiene conto, innanzitutto, della centralità dell'interesse del figlio, cui è ispirata la normativa interna e internazionale in materia. In secondo luogo, permette di evitare una serie di problemi di collegamento cui darebbe adito l'applicazione della legge dei genitori, nel caso in cui questi abbiano cittadinanza differente.

La legge determinata in base all'art. 36 regola, non solo i diritti e i doveri reciproci di genitori e figli, ma anche gli obblighi di assistenza morale e materiale, di istruzione ed educazione.

La competenza giurisdizionale e la legge applicabile per i provvedimenti relativi alle obbligazioni alimentari

Qualora nella separazione o nel divorzio sia necessario assumere provvedimenti in merito agli obblighi alimentari a favore di un figlio o di un coniuge, si deve fare riferimento al Regolamento Ue n. 4/2009, che si applica dal 18 giugno 2011.

Per quanto riguarda la competenza, l'art. 3 di detto Regolamento afferma che è competente il giudice del luogo in cui il convenuto o il creditore risiede abitualmente; o il giudice che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale, qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o l'autorità giurisdizionale competente a conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale.

L'art. 4 del Regolamento riconosce inoltre alle parti la possibilità di redigere un accordo per individuare il giudice competente a:

- conoscere delle controversie che possono tra loro insorgere in materia di obbligazioni alimentari.

Le parti possono scegliere tra il giudice dello Stato membro in cui una parte risiede abitualmente, o dello Stato di cittadinanza di una parte, o dello Stato competente a conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale, o dello Stato membro in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune per un periodo di almeno un anno.

Per quanto riguarda la legge da applicare a queste controversie, l'art. 15 del Regolamento Ue n. 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento.

Questo protocollo è stato ratificato dall'Unione europea l'8 aprile 2010, che ne ha stabilita l'applicazione nell'Unione in via provvisoria a decorrere dal 18 giugno 2011.

Secondo l'art. 3 del protocollo si deve applicare, quale regola generale, la legge dello Stato di residenza abituale del creditore, o (art. 4) la legge del foro, qualora il creditore non possa ottenere gli alimenti dal debitore ai sensi della legge indicata all'art. 3, o abbia scelto quale giudice competente quello dello Stato dove il debitore ha la sua residenza abituale.

Per le obbligazioni alimentari tra coniugi, nella separazione e divorzio, o tra persone il cui matrimonio è stato annullato, l'art. 3 non si applica, se risulta possibile applicare la legge nazionale dello Stato dell'ultima residenza abituale comune, o quella dello Stato che presenta un legame più stretto con il matrimonio (art. 5).

I coniugi possono anche redigere un accordo scritto sulla legge applicabile alle loro controversie relative agli obblighi alimentari, che può coincidere con quella già concordata da applicarsi in caso di loro eventuale separazione o divorzio o per regolamentare il loro regime patrimoniale.

Tuttavia, se l'obbligazione alimentare riguarda i figli minori, le norme del Protocollo non sono derogabili. La legge nazionale applicabile determina i criteri relativi all'*an e al quantum*.

Con riferimento alla quantificazione degli alimenti, l'art. 14 del protocollo sottolinea tuttavia l'esigenza di tenere in considerazione i bisogni del creditore e le risorse economiche del debitore, così come ogni misura compensativa riconosciuta al creditore in sostituzione del pagamento periodico di alimenti.

Da tenere presente che il rinvio operato dall'articolo 45 della legge n. 218/1995 alla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari deve intendersi sostituito a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme contenute nel Protocollo relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari adottato nell'ambito della Conferenza dell'Aja il 23 novembre 2007.(3)

Bibliografia

1. Galluzzo SAR. Libro Verde sul divorzio internazionale: alla Commissione risposte entro settembre. Guida al Diritto 2005;3:98.
2. Ballarino T. Manuale breve di diritto internazionale privato 2008;36-7.
3. Pini M. Separazione e divorzio delle coppie internazionali, in *Ventiquattrore Avvocato* 2011;9:11.
4. Galluzzo SAR. Per la separazione tra cittadini dell'Unione Foro competente nella residenza abituale. Guida al Diritto 2005;1:15.
5. Fantetti FR. Competenza del giudice dello Stato Membro e residenza abituale del coniuge. *Ventiquattrore Avvocato* 2010;10:93.
6. Ballarino T. Manuale breve di diritto internazionale privato 2008;160.

7. Leandro A. La mancanza del preventivo giudizio di separazione non viola l'ordine pubblico. *Famiglia e Minori* 2011;1:48.
8. Castellaneta M. Cooperazione rafforzata in dodici Stati UE sui divorzi cross borders. *Famiglia e Minori* 2010; 7:21.
9. Porracciolo A. Su separazione e divorzio l'Unione Europea boccia il fenomeno del forum shopping. *Guida al Diritto*, 2011;12:93.
10. Magrone EM. Nelle controversie che investono un minore più tutela con il criterio della vicinanza. *Guida al Diritto* 2005;1:19.